

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1572

(Urgenza)

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(ZACCAGNINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO *AD INTERIM* DEL TESORO
(TAMBRONI)

COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SEGNÌ)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TAVIANI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(COLOMBO)

E COL MINISTRO DELLA SANITÀ
(GIARDINA)

Assicurazione obbligatoria contro le malattie
per gli esercenti attività commerciali

Presentato alla Presidenza l'11 settembre 1959

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il presente disegno di legge che si sottopone alla approvazione è stato predisposto al fine di venire incontro ad una vivissima aspirazione delle categorie dei piccoli commercianti e dei venditori ambulanti perché, analogamente a quanto già è stato attuato per altre categorie di lavoratori autonomi, quali i coltivatori diretti e gli artigiani, anche essi possano fruire, unitamente ai loro familiari a carico di una assicurazione obbligatoria contro le malattie.

La iniziativa in esame è, pertanto, intesa ad attuare, da un lato, un doveroso allineamento delle categorie dei piccoli commercianti e dei venditori ambulanti, sul piano dell'assistenza di malattia, alle sopradette categorie dei coltivatori diretti e degli arti-

giani e, ad assicurare dall'altro, una disciplina della materia con una impostazione analoga a quella prevista dai due sistemi assicurativi in atto per le ripetute categorie dei coltivatori diretti e degli artigiani nonché un necessario coordinamento con i sistemi predetti.

Per il conseguimento di tali fini è stato predisposto il disegno di legge che si sottopone per l'approvazione e che, nelle sue linee fondamentali, si attiene al sistema previsto per l'assicurazione contro le malattie in favore degli artigiani.

Il disegno di legge agli articoli 1 e 2 prevede a determinare i soggetti dell'assicurazione: compito invero non facile in quanto, nel caso, in esame, si tratta di delimitare non una

intera categoria, ma bensì soltanto una parte di essa.

La definizione che viene data del piccolo commerciante, come del resto si evince dal titolo dello schema, si basa sulla preminenza del lavoro del titolare di azienda e dei suoi familiari che collaborano con lo stesso, su tutti gli altri fattori produttivi che contribuiscono alla organizzazione e al funzionamento dell'azienda medesima.

In particolare viene precisato che i soggetti dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie sono i titolari o conduttori in proprio di imprese commerciali nelle quali il reddito derivante dal loro lavoro e degli eventuali componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini non oltre il terzo grado, sia prevalente rispetto a quello derivante dal lavoro del personale dipendente e dall'interesse del capitale investito calcolato in base al tasso legale sempreché i titolari o conduttori stessi:

a) abbiano la piena responsabilità dell'azienda e assumano tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione ed alla sua gestione;

b) partecipino personalmente e materialmente al lavoro aziendale con carattere di continuità;

c) siano muniti della licenza prescritta ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale.

Viene precisato che l'attività può essere esercitata in luogo fisso ovvero in forma ambulante e che l'obbligo della assicurazione, oltretutto al titolare dell'azienda ed ai familiari coadiutori incombe anche per i rispettivi nuclei familiari a carico specificati al successivo articolo 3 in maniera identica a quella prevista dalla legge istitutiva dell'assicurazione contro le malattie per gli artigiani.

Vengono, inoltre, assoggettati alla assicurazione gli agenti e rappresentanti di commercio, i mediatori, i commissionari ed i relativi familiari a carico.

Nel caso, poi, di piccole imprese commerciali costituite in forma societaria, viene stabilito che i titolari delle stesse sono soggetti all'assicurazione soltanto per quelle costituite in forma di società semplice, ovvero in nome collettivo, i cui soci rivestano singolarmente i requisiti specificatamente richiesti per i titolari di aziende individuali.

Pertanto, rimangono escluse tutte le imprese che abbiano personalità giuridica.

Per l'accertamento e il reperimento dei soggetti il provvedimento prevede all'articolo 5 la istituzione, presso ogni Camera di commercio, analogamente a quanto è già

in atto per gli artigiani, di una apposita Commissione provinciale alla quale gli esercenti attività commerciali sono tenuti ad effettuare la denuncia ai sensi dell'articolo 4. Viene previsto che detta Commissione, in caso di mancata denuncia ovvero di denuncia infedele (articolo 6) procede alla iscrizione di ufficio negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali e dei loro familiari a carico che la Commissione stessa, sempre in base all'articolo 6, è tenuta a trasmettere alle Casse mutue provinciali con i relativi aggiornamenti.

Presso il Ministero dell'industria e del commercio, con l'articolo 8, viene istituita una Commissione centrale col compito di dare istruzioni alle Commissioni provinciali in merito ai criteri e alle modalità per la iscrizione negli elenchi di cui sopra, nonché di decidere sui ricorsi contro le decisioni delle Commissioni provinciali in materia di iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi stessi (articolo 9).

Il compito del reperimento dei soggetti viene affidato ad organismi provinciali istituiti presso le Camere di commercio e ad un organismo centrale presso il Ministero per l'industria e il commercio in modo da svincolare, analogamente a quanto è in atto per gli artigiani, tale attività da quella vera e propria dell'assicurazione contro le malattie in modo da preconstituire degli organismi sui quali possano essere basate eventuali altre provvidenze estranee al settore previdenziale in favore delle categorie di esercenti attività commerciali considerate dal disegno di legge in esame.

Per quanto poi concerne le prestazioni, disciplinate dagli articoli da 10 a 14, viene innanzitutto stabilito che il diritto alle stesse sorge dopo novanta giorni dalla data in cui è stata effettuata la denuncia ai fini della iscrizione negli elenchi degli assistibili (articolo 10). Viene prevista una eccezione a tale principio soltanto per le iscrizioni di familiari a carico determinate da variazioni dello stato di famiglia per nascite o matrimonio, nel quale caso il diritto alle prestazioni sorge dal giorno in cui viene effettuata la predetta denuncia sempreché il capo-famiglia risulti in possesso del requisito di anzianità di novanta giorni sopra illustrato. Per quanto concerne gli altri componenti il nucleo familiare si è, infatti, voluto mantenere fermo il requisito di anzianità di novanta giorni al fine di impedire che le iscrizioni negli elenchi siano effettuate soltanto in caso di necessità delle prestazioni.

Per la cessazione dal diritto alle prestazioni si stabilisce che la stessa avviene dalla fine dell'anno solare nel corso del quale è stata effettuata la cancellazione dagli elenchi. Tale criterio è determinato dalla esigenza di semplificare gli adempimenti amministrativi delle Casse, evitando il frazionamento del contributo annuale dovuto sia da parte degli iscritti che dello Stato.

All'articolo 11 si determinano, in misura identica a quella prevista per gli artigiani, le prestazioni consistenti, per quanto concerne quelle obbligatorie:

- a) nella assistenza ospedaliera;
- b) nella assistenza sanitaria specialistica, sia diagnostica che curativa;
- c) nella assistenza ostetrica.

Viene prevista la possibilità per le singole Casse mutue, di deliberare, in assemblea, l'assistenza generica a domicilio e in ambulatorio, l'assistenza farmaceutica ed ogni altra forma di assistenza integrativa.

Per quanto concerne le malattie escluse dalla assicurazione in esame e rientranti nella competenza di altri Enti tenuti ad assumerne l'onere, viene disposto che le Casse mutue provvedano ad erogare l'assistenza sino all'accertamento della competenza di altro Ente verso il quale hanno diritto di rivalsa. In caso di controversia tra gli Enti (articolo 13) la stessa viene deferita ad una apposita Commissione provinciale medico-legale e contro le decisioni della Commissione viene ammesso il ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che decide in via definitiva.

Circa i limiti, forme e modalità delle prestazioni si fa riferimento alla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni, istitutiva dell'I. N. A. M., sino a che non si sarà provveduto alla adozione del Regolamento delle prestazioni il quale (articolo 12) è predisposto dal Consiglio centrale della Federazione nazionale entro un anno dalla costituzione del Consiglio stesso, tenendo sempre per base la predetta legge 11 gennaio 1943, n. 138. Il regolamento, dopo la approvazione della Assemblea nazionale, è sottoposto a quella del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale che, con proprio decreto, conferisce carattere definitivo al regolamento stesso.

Avverso i provvedimenti concernenti le prestazioni viene data facoltà agli interessati di ricorrere al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale, e, contro le decisioni di questa, alla Giunta centrale della Federazione nazionale.

Negli articoli da 15 a 36 si disciplina la organizzazione amministrativa alla quale è affidato il compito di gestire l'assicurazione contro le malattie.

A tale fine viene istituita, in ogni provincia, una Cassa mutua provinciale. Le Casse mutue provinciali sono raggruppate in una Federazione nazionale con funzioni regolatrici delle attività e della gestione delle medesime in specie per quanto concerne le esigenze di coordinamento e della solidarietà nell'ambito nazionale.

Tanto alle Casse mutue provinciali che alla Federazione (articolo 15) viene attribuita personalità giuridica di diritto pubblico ed alle stesse, sottoposte alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono estesi i privilegi, esenzioni tributarie e benefici concessi all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'articolo 16 disciplina in particolare le elezioni per la costituzione degli organi di amministrazione delle Casse mutue provinciali.

A tal fine si dispone che gli esercenti attività commerciali soggetti principali della assicurazione, distinti separatamente in collegi elettorali comunali di commercianti fissi ed ausiliari del commercio da una parte, e di venditori ambulanti dall'altra, eleggono a scrutinio segreto, rispettivamente i propri delegati all'Assemblea della Cassa mutua provinciale, in ragione di uno ogni trenta ovvero frazione di trenta, pari o superiore a venti.

Ogni elettore può votare per non più di due terzi dei delegati spettanti ad ogni Collegio e per ciascuna delle sopradette categorie risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti.

L'assemblea dei delegati elegge a scrutinio segreto undici membri del Consiglio di amministrazione dei quali otto appartenenti alla categoria dei commercianti fissi e ausiliari del commercio e tre appartenenti alla categoria dei venditori ambulanti.

Ciascun delegato vota per un numero di candidati non superiore agli eligendi attribuibili alla sua categoria e per ciascuna di esse risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti.

La predeterminazione delle unità attribuibili a ciascuna categoria viene effettuata al fine di assicurare, in ogni caso, la rappresentanza delle categorie stesse, in seno agli organi di amministrazione sulla base della consistenza numerica complessiva dei soggetti principali costituita, per tre quarti da commercianti fissi e ausiliari del commercio.

e per il rimanente quarto dai venditori ambulanti.

Si può considerare, infatti, che fruiranno del beneficio della istituenda assicurazione circa 750 mila commercianti fissi e ausiliari del commercio e 250 mila venditori ambulanti.

Per quanto concerne il Collegio dei sindaci, sempre in armonia col sopradetto criterio, un sindaco effettivo ed uno supplente sono attribuiti alla categoria dei commercianti fissi e ausiliari del commercio ed un sindaco effettivo ai venditori ambulanti (articolo 22).

Gli articoli 18, 19, 20, 21 e 22 disciplinano la composizione degli organi delle Casse mutue ed i loro compiti. Tali organi sono: l'assemblea, il Consiglio di amministrazione, il presidente ed il Collegio dei sindaci per la revisione dei conti.

Gli articoli da 23 a 30 disciplinano gli organi della Federazione nazionale, costituiti:

a) dall'assemblea nazionale, formata dai presidenti delle Casse mutue provinciali;

b) dal Consiglio centrale, eletto dalla assemblea composta, ai suoi fini delle elezioni, (articolo 24) oltreché dei presidenti delle Casse mutue provinciali, di due consiglieri di nomina elettiva in seno alle stesse e scelti attraverso un meccanismo (articolo 24) che assicuri per ogni singola Cassa la partecipazione all'assemblea nazionale di due rappresentanti della categoria dei commercianti fissi e degli ausiliari del commercio e di un rappresentante dei venditori ambulanti: tale meccanismo viene adottato per assicurare, anche in seno agli organi centrali, una rappresentanza proporzionale alla consistenza di ciascuna delle due anzidette categorie le quali votano sempre separatamente e per i loro rappresentanti;

c) dalla Giunta centrale eletta nel suo seno dal Consiglio centrale;

d) dal presidente della Federazione nazionale designato dal Consiglio centrale e nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

e) da due vice presidenti eletti dalla assemblea con le modalità indicate alla precedente lettera a) uno in rappresentanza dei commercianti fissi e ausiliari del commercio e l'altro in rappresentanza dei venditori ambulanti;

f) da un Collegio di sindaci di cui tre membri effettivi e due supplenti designati dall'assemblea con le sopradette modalità ed attribuiti, due effettivi ed uno supplente

alla categoria dei commercianti fissi ed ausiliari del commercio ed uno effettivo ed uno supplente alla categoria dei venditori ambulanti.

Gli articoli 31 e 32 disciplinano le modalità per la convocazione e il funzionamento di tutti gli organi di amministrazione.

Con l'articolo 33 si prevede la possibilità, nel caso di Casse mutue provinciali il cui numero degli assistibili risulti inferiore alle cinquemila unità, che a richiesta della maggioranza della assemblea della Cassa mutua provinciale sia disposta la fusione della stessa con altra Cassa mutua degli esercenti attività commerciali di provincia confinante.

La costituzione della Cassa mutua interprovinciale che, sulla base della esperienza acquisita nella assicurazione contro le malattie per gli artigiani, risponde alle esigenze di evitare che nelle provincie aventi un esiguo numero di assistibili una rilevante parte dell'apporto contributivo destinato alla assistenza possa essere assorbito dalle spese di amministrazione (sede degli uffici, impiegati, ecc.) deve essere approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta della Federazione nazionale e previo parere favorevole della maggioranza dell'assemblea della Cassa mutua provinciale con la quale viene richiesta la fusione.

Gli stessi fini si propone la norma contenuta nell'articolo 34, in base alla quale si dà facoltà alla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, di prendere accordi con altri Istituti per l'assicurazione contro le malattie in favore di lavoratori autonomi per l'abbinamento in una o più provincie, delle strutture organizzative, amministrative ed assistenziali. Detti accordi sono soggetti alla approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Con l'articolo 35 si dà facoltà alle assemblee delle Casse mutue provinciali di utilizzare le attrezzature di eventuali associazioni mutue volontarie di commercianti, esistenti alla data del 30 aprile 1959, per affidare loro la gestione delle forme di prestazioni obbligatorie. Egualmente viene prevista la possibilità, nello stesso articolo, per le Casse mutue provinciali e per la Federazione nazionale di avvalersi, mediante apposite convenzioni, dei servizi di altri Istituti ed Enti previdenziali e assistenziali.

Una norma di carattere innovativo è prevista dall'articolo 36 che dà la possibilità alle Casse mutue provinciali di istituire forme

di assicurazione facoltativa contro le malattie in favore delle categorie di esercenti attività commerciali non soggetti alla assicurazione obbligatoria.

Viene precisato che le relative gestioni debbono essere completamente distinte da quella obbligatoria e alimentate con contributi di equilibrio.

Per quanto poi concerne il finanziamento e i contributi, la relativa disciplina è contenuta negli articoli da 37 a 42.

All'articolo 37 viene stabilito che le Casse mutue provinciali, sulla base degli elenchi degli esercenti attività commerciali loro trasmessi dalle rispettive Commissioni provinciali per la compilazione degli elenchi nominativi stessi, compilino annualmente, entro il 15 dicembre, per ciascun comune, appositi ruoli per la riscossione dei contributi dovuti per l'anno successivo dagli esercenti attività commerciali per sé e per i loro familiari a carico nonché, salvo il diritto di rivalsa, per i familiari che lavorano abitualmente nell'azienda e per il nucleo familiare a carico di questi ultimi. Avverso la iscrizione nei ruoli, ai sensi dell'articolo 38, è ammesso ricorso al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale, entro trenta giorni dalla data in cui è stata effettuata la pubblicazione dei ruoli stessi.

La decisione del Consiglio di amministrazione è definitiva e il ricorso può concernere unicamente casi di errori materiali, duplicazioni, ovvero la iscrizione di partite contestate.

Per la copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della legge in esame, l'articolo 39 prevede:

a) un contributo annuo a carico dello Stato, con decorrenza dal 1° luglio 1960, di lire 1.500 per ciascun esercente attività commerciale e ciascun familiare assistibile, sino alla concorrenza della misura massima complessiva di lire 4 miliardi. Qualora il totale dei contributi posti a carico dello Stato per ciascun assistibile superi lo anzidetto limite di quattro miliardi di lire, la misura unitaria del contributo dello Stato è determinata da quoziente che si ottiene dividendo il contributo globale di quattro miliardi per il numero complessivo degli assistibili. In tale caso il contributo a carico dell'esercente attività commerciale previsto dalla successiva lettera b) viene maggiorato della somma corrispondente alla differenza tra il contributo di lire 1.500 e il quoziente predetto.

Il suesposto procedimento viene previsto in modo da contenere il contributo complessivo

a carico dello Stato in quattro miliardi di lire, anche nella ipotesi che il numero dei soggetti alla assicurazione, compresi i familiari a carico, risulti superiore al numero preventivato in un milione di esercenti attività commerciali con un carico familiare medio di una e mezzo unità.

Per gli oneri derivanti dall'applicazione della legge, fino al 30 giugno 1960, lo Stato concorrerà con un contributo straordinario di lire 1.500 milioni, che saranno prelevati dalle disponibilità nette recate dalla legge 30 luglio 1959 n. 594.

b) un contributo a carico di ciascun esercente attività commerciale con decorrenza dal 1° luglio 1959, di lire tremila per sé e di lire tremila per ciascun familiare assistibile. Viene prevista la eventualità di una quota integrativa da stabilirsi dall'assemblea generale della Cassa mutua provinciale per la copertura dell'eventuale maggior costo della assistenza sanitaria.

Del contributo di lire tremila posto a carico degli assicurati duemilaquattrocento lire restano alla Cassa mutua provinciale e seicento lire vanno versate alla Federazione nazionale per la costituzione di un Fondo di solidarietà nazionale da ripartirsi fra le singole provincie in base ad un piano che tenga conto delle situazioni economiche provinciali o di altri eventi straordinari.

L'articolo 43 prevede la stessa formula della legge per l'assistenza di malattia agli artigiani per quanto concerne l'azione di vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sulla Federazione nazionale e sulle Casse mutue provinciali.

Infine gli articoli da 44 a 49 prevedono le norme transitorie per la prima applicazione della legge e partono dal presupposto che la legge possa essere perfezionata entro il prossimo autunno.

In particolare:

l'articolo 44 impone l'obbligo a tutti gli esercenti attività commerciali soggetti all'assicurazione di effettuare le denunce, ai fini della iscrizione negli appositi elenchi, per sé e per i familiari, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Viene, altresì disposto, che gli intendenti di finanza dovranno, in base alla facoltà agli stessi conferita dall'articolo 24 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, rendere esecutivi i ruoli che saranno loro presentati entro il 15 giugno 1960 dalle Casse mutue provinciali, per il visto di esecutorietà, al fine di consentire la riscossione dei contributi, dovuti dal 1° luglio 1959 al 31 dicembre

1960, in nove rate, a decorrere da quella di agosto 1960.

Per quanto concerne le prestazioni, l'inizio della erogazione viene previsto, per la prima applicazione della legge, a decorrere dal giorno della approvazione dei ruoli predetti;

l'articolo 45 dispone per la nomina, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge, del commissario della Federazione nazionale e di una Commissione consultiva nazionale della Federazione stessa nonché della Commissione centrale per la compilazione degli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali;

l'articolo 46 dispone egualmente per la nomina entro il termine sopraindicato, da effettuarsi dai prefetti, della Commissione provinciale per la compilazione degli elenchi, di un commissario straordinario della Cassa

mutua e di una Commissione consultiva della Cassa stessa;

l'articolo 47 prevede, i compiti che, in particolare, il commissario straordinario deve compiere per la riscossione dei contributi e la erogazione delle prestazioni, nonché per le elezioni dei normali organi di amministrazione, precisando che della sua attività risponde al commissario della Federazione nazionale;

l'articolo 48 prevede la emanazione delle norme di attuazione della legge entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, da effettuarsi con decreto del Presidente della Repubblica, sentita una Commissione parlamentare composta di sette senatori e di sette deputati;

l'articolo 49 infine, dispone per la entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I.

DELL'OBBLIGATORIETÀ DELL'ASSICURAZIONE, DELLE PERSONE ASSISTIBILI E DEGLI ELENCHI NOMINATIVI DELLE STESSE

ART. 1.

L'assicurazione contro le malattie prevista dalla presente legge è obbligatoria nei confronti degli esercenti piccole imprese commerciali, nonché degli ausiliari del commercio, per i quali ricorrano le seguenti condizioni:

a) siano titolari o conduttori in proprio di imprese nelle quali il reddito derivante dal lavoro del titolare stesso e degli eventuali componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini non oltre il terzo grado, sia prevalente rispetto a quello derivante dal lavoro del personale dipendente e dall'interesse del capitale investito calcolato in base al tasso legale;

b) abbiano la piena responsabilità dell'azienda ed assumano tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e alla sua gestione;

c) partecipino personalmente e materialmente al lavoro aziendale con carattere di continuità;

d) siano muniti, limitatamente per gli esercenti di piccole imprese commerciali, della

licenza prevista per l'esercizio della loro attività dalle seguenti disposizioni di legge:

1°) regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, convertito in legge 18 dicembre 1927, n. 2501, per la vendita al pubblico in genere;

2°) regio decreto 9 maggio 1929, n. 994, per le rivendite di latte;

3°) testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, agli articoli 31 e 37 per il commercio e la vendita delle armi, degli strumenti da punta e da taglio; agli articoli 46 e 47 per il commercio e la vendita degli esplosivi, polveri piriche e polveri senza fumo; agli articoli 86 e 103 per gli esercizi ivi contemplati, all'articolo 115 per le agenzie e uffici pubblici di affari; all'articolo 127 per quanto concerne i commercianti in oggetti preziosi e gli orafi;

4°) legge 18 giugno 1934, n. 987, per il commercio di piante, parti di piante e semi;

5°) legge 5 febbraio 1934, n. 327, per il commercio in forma ambulante;

6°) regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, all'articolo 194 per l'apertura e l'esercizio di stabilimenti balneari, termali, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie;

7°) regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2085, e successive modificazioni, per il commercio di banane e dei derivati;

8°) articolo 253 del regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 399, per la riparazione e la vendita degli apparecchi e materiali radioelettrici e delle loro parti;

9°) regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, per la vendita al pubblico dei generi di monopolio;

10°) legge 23 febbraio 1950, n. 170, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi di distribuzione automatica di carburante;

11°) legge 31 luglio 1956, n. 1002, per l'esercizio della panificazione.

L'attività può essere esercitata in apposito luogo fisso ovvero in forma ambulante.

L'obbligo della assicurazione contro le malattie incombe ai titolari di impresa indicati al primo comma per sé, per i familiari parenti ed affini entro il terzo grado che non abbiano diritto alla assistenza obbligatoria di malattia per nessun altro titolo e che lavorino abitualmente nell'azienda, e per i rispettivi familiari a carico.

Gli ausiliari del commercio, soggetti alla assicurazione obbligatoria contro le malattie, sono:

a) gli agenti e rappresentanti di commercio e loro famigliari a carico, denunciati alle Camere di commercio a norma dell'articolo 47 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, ovvero iscritti obbligatoriamente all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio;

b) i mediatori e loro familiari a carico, iscritti negli appositi ruoli delle Camere di commercio, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 253;

c) i commissionari di commercio.

ART. 2.

Qualora la piccola impresa commerciale sia costituita in forma di società in nome collettivo, per titolari di impresa si intendono tutti i soci che rivestono singolarmente i requisiti richiesti dall'articolo 1, lettera a), b), c) e d).

Le norme di cui alla presente legge non si applicano alle imprese che abbiano personalità giuridica.

ART. 3.

Agli effetti della presente legge sono considerati familiari a carico:

1°) il coniuge, purché non separato legalmente per sua colpa;

2°) i figli legittimi, naturali, adottivi o nati da precedente matrimonio del coniuge, gli affiliati, fino all'età di 18 anni, o senza limite di età se permanentemente inabili al lavoro;

3°) gli ascendenti, gli adottanti, il patrigno e la matrigna purché, viventi a carico, abbiano superato, rispettivamente, l'uomo l'età di 60 anni e la donna l'età di 55 anni, o senza limiti di età se permanentemente inabili al lavoro;

4°) i fratelli e le sorelle ed i nipoti in linea diretta, se orfani, nelle condizioni previste al n. 2°).

Sono equiparati ai figli gli esposti regolarmente affidati e sono equiparati ai genitori le persone cui gli esposti sono regolarmente affidati.

Sono considerate permanentemente inabili al lavoro le persone riconosciute affette da inabilità permanente secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità e la vecchiaia.

I familiari sono considerati a carico del capo famiglia quando questi provvede abitualmente al loro mantenimento.

Qualora i figli a carico o i familiari ad essi equiparati frequentino una scuola professionale, o media od univesitaria e non prestino, comunque, lavoro retribuito, si osservano i limiti di età di cui all'articolo 4, terzo comma, del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

ART. 4.

Gli esercenti attività commerciali di cui ai precedenti articoli 1 e 2 hanno l'obbligo di denunciare, entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività stessa, alla Commissione provinciale prevista dal successivo articolo 5;

a) le loro generalità e quelle dei familiari a carico;

b) le generalità dei familiari che lavorano abitualmente nella azienda e che non abbiano diritto all'assistenza obbligatoria di malattia per nessun altro titolo e quelle dei rispettivi familiari a carico;

c) il numero dei lavoratori dipendenti con l'indicazione, per ciascuno di essi, della qualifica e delle mansioni esercitate;

d) gli estremi della licenza loro rilasciata ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale per i titolari o conduttori in proprio di piccole imprese commerciali, il certificato di effettuata denuncia alla Camera di commercio o di iscrizione all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio per gli agenti e rappresentanti di commercio, il certificato di iscrizione negli appositi ruoli delle Camere di commercio per i mediatori;

e) tutti gli altri certificati o dichiarazioni che ai fini dell'accertamento dei requisiti previsti dall'articolo 1 e dei familiari a carico potranno loro essere richiesti dalle Commissioni provinciali di cui all'articolo 5.

Gli esercenti attività commerciali di cui al precedente comma, entro il termine di 30 giorni dalla data in cui l'evento si è verificato, sono altresì tenuti a denunciare la cessazione della loro attività, la perdita di uno dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2, le variazioni relative ai familiari che lavorano abitualmente nella azienda indicati all'articolo 1, terzo comma, nonché quelle verificatesi nel loro nucleo familiare a carico e in quello dei familiari coadiutori.

In caso di morte del titolare dell'attività commerciale, alla denuncia è tenuto colui che assume la gestione o la liquidazione della impresa.

Le denunce di cui al presente articolo devono essere presentate alla Segreteria della Commissione provinciale o inoltrate alla medesima, sia mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, sia per il tramite del Comune. La Segreteria del Comune o il segretario comunale devono rilasciare ricevuta della presentazione della denuncia.

ART. 5.

Presso ogni Camera di commercio, industria e agricoltura e istituita una Commissione provinciale per l'accertamento e la compilazione degli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali e dei rispettivi familiari soggetti alla assicurazione obbligatoria contro le malattie.

La Commissione provinciale è presieduta dal presidente della Giunta camerale ed è così composta:

a) sei membri nominati dal prefetto, sentite le Associazioni dei commercianti a carattere provinciale;

b) due membri nominati dal prefetto, sentite le Associazioni dei venditori ambulanti a carattere provinciale;

c) un rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione:

d) un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura.

La Commissione provinciale è costituita con decreto del prefetto e dura in carico tre anni.

ART. 6.

La Commissione provinciale per l'accertamento e la compilazione degli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali, provvede, secondo le istruzioni della Commissione centrale di cui all'articolo 8 e sulla base delle denunce di cui all'articolo 4, alla compilazione e all'aggiornamento degli elenchi nominativi di tutti gli esercenti attività commerciali e dei rispettivi familiari soggetti alla assicurazione obbligatoria contro le malattie, previo accertamento che gli stessi sono in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge.

Gli elenchi devono essere divisi per Comune e devono tenere distinti i titolari dell'attività commerciale dai familiari con l'in-

dicazione, per ciascun nominativo, della data di presentazione delle singole denunce.

In caso di omessa denuncia o di denuncia infedele la Commissione provinciale procede alla iscrizione negli elenchi sulla base di elementi accertati d'ufficio.

ART. 7.

Ai fini di cui al precedente articolo la Commissione provinciale, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle denunce di cui all'articolo 4, è tenuta a notificare agli interessati l'avvenuta iscrizione o la mancata iscrizione negli elenchi ovvero la cancellazione dagli stessi.

Qualora la Commissione provinciale proceda di ufficio alla iscrizione o alla cancellazione dagli elenchi, la relativa comunicazione all'interessato è fatta, a cura della Commissione stessa, entro quindici giorni dalla data in cui è stato adottato il provvedimento stesso.

Trascorsi trenta giorni dalla notifica di cui ai precedenti comma senza che sia stato inoltrato ricorso, la Commissione provinciale è tenuta, entro i quindici giorni successivi, a comunicare le iscrizioni negli elenchi o la cancellazione dagli stessi alla Cassa mutua provinciale per l'assicurazione contro le malattie per gli esercenti piccole imprese commerciali.

Sulla base delle comunicazioni di cui al precedente comma, la Cassa mutua provinciale provvede a tenere aggiornati gli elenchi nominativi degli assistibili, con le modalità previste dal precedente articolo 6, secondo comma.

ART. 8.

Presso il Ministero dell'industria e del commercio è istituita la Commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali.

La Commissione è presieduta dal Ministro per l'industria e per il commercio o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato ed è così composta:

a) del direttore generale del commercio interno del Ministero dell'industria e del commercio;

b) di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro;

c) di otto membri designati dalle Organizzazioni sindacali a carattere nazionale, di cui sei per gli esercenti piccole imprese commerciali e due per i venditori ambulanti;

d) del presidente della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali.

La Commissione centrale è costituita con decreto del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dura in carica tre anni.

la Commissione centrale ha i seguenti compiti:

a) dare istruzioni alle Commissioni provinciali in merito ai criteri e alle modalità per la iscrizione degli esercenti attività commerciali negli elenchi nominativi di cui all'articolo 6;

b) decidere sui ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni provinciali in materia di iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi nominativi.

ART. 9.

Avverso la iscrizione o la mancata iscrizione negli elenchi nominativi è ammessa opposizione da parte degli interessati alla Commissione provinciale di cui all'articolo 5 entro trenta giorni dalla data della notifica effettuata ai sensi dell'articolo 7, primo comma.

Agli effetti e per gli scopi di cui al primo comma la Commissione provinciale è integrata di due membri elettivi del Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali e di un rappresentante dell'ispettorato del lavoro locale.

Le decisioni della Commissione provinciale sono notificate agli interessati, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a cura della stessa Commissione.

Avverso le decisioni della Commissione provinciale è ammesso ricorso alla Commissione centrale di cui all'articolo 8 entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica di cui al precedente comma. A cura dell'interessato il ricorso deve essere comunicato in copia alla Commissione provinciale.

La decisione della Commissione centrale è notificata, tramite la Commissione provinciale, con la procedura prevista dal terzo comma del presente articolo.

Le decisioni della Commissione provinciale avverso le quali non risulti prodotto ricorso alla Commissione centrale entro il termine prescritto nonché le decisioni della Commissione centrale sono comunicate, a cura della Commissione provinciale, alla Cassa mutua provinciale ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 7, ultimo comma.

CAPO II.
DELLE PRESTAZIONI

ART. 10.

Le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie spettano agli iscritti negli elenchi degli assistibili indicati all'articolo 7, ultimo comma, sempreché siano trascorsi novanta giorni dalla data in cui è stata effettuata la denuncia di cui all'articolo 4, o l'accertamento di ufficio di cui all'articolo 6, terzo comma.

In caso di iscrizioni negli elenchi dei familiari a carico, determinate da variazioni dello stato di famiglia per nascite o matrimonio, il diritto alle prestazioni sorge dal giorno in cui è stata effettuata la denuncia di cui all'articolo 4, sempreché il capo famiglia risulti in possesso del requisito di anzianità di novanta giorni di iscrizione negli elenchi richiesto dal precedente comma.

Il diritto alle prestazioni cessa dalla fine dell'anno solare nel corso del quale è stata effettuata la cancellazione dagli elenchi.

ART. 11.

Agli esercenti le attività commerciali indicati agli articoli 1 e 2 e ai loro familiari a carico considerati dalla presente legge, spettano le seguenti prestazioni:

- a) assistenza ospedaliera;
- b) assistenza sanitaria specialistica, sia diagnostica che curativa;
- c) assistenza ostetrica.

L'assemblea di ciascuna Cassa mutua provinciale potrà deliberare, a maggioranza dei suoi componenti, di estendere a tutti gli aventi diritto alle prestazioni contemplate dalla presente legge la assistenza sanitaria generica a domicilio ed in ambulatorio, l'assistenza farmaceutica ed ogni altra forma di assistenza integrativa.

Le modalità ed i limiti delle prestazioni di cui al presente articolo saranno fissati dal regolamento da approvarsi a norma dell'articolo 12.

Restano escluse dall'assistenza prevista dalla presente legge le malattie che rientrano nell'ambito dei Consorzi antitubercolari o di altri enti pubblici, o il cui rischio è coperto da altri enti di assicurazione obbligatoria.

Tuttavia le Casse mutue provinciali sono tenute ad assumere a proprio carico l'assistenza di malattia di cui al precedente comma fino ad avvenuto accertamento della compe-

tenza di altri enti ad assumere l'onere dell'assistenza medesima.

Nelle sedi in cui le Casse mutue provinciali hanno deliberato di erogare anche l'assistenza generica, i medici che accettino di dare le prestazioni sanitarie alla categoria devono iscriversi presso la sede provinciale dell'Ordine dei medici in apposito elenco. L'elenco deve essere distinto per i medici specialisti e quelli generici.

Gli assistiti hanno diritto di scegliere il medico di loro fiducia tra quelli iscritti in tale elenco. La Mutua provinciale potrà aprire propri ambulatori per l'assistenza specialistica e generica con medici a rapporto di impiego. Le tariffe per le prestazioni sanitarie dei medici iscritti negli elenchi sono stabilite, per ogni provincia, tra le presidenze provinciali delle Casse mutue e dell'Ordine dei medici. In caso di vertenza decidono i rispettivi organi centrali.

Fino alla emanazione del regolamento delle prestazioni, alle persone soggette all'assicurazione obbligatoria prevista dalla presente legge le prestazioni sono erogate nelle forme, modalità e limiti stabiliti dalle legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 12.

Il regolamento delle prestazioni obbligatorie è predisposto dal Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali entro un anno dalla costituzione del Consiglio stesso, tenendo per base i limiti stabiliti dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni, e integrazioni, ed è sottoposto alla approvazione dell'assemblea nazionale.

Il regolamento deve essere approvato con la maggioranza costituita da almeno i due terzi dei componenti l'assemblea nazionale ed è quindi trasmesso, entro quindici giorni dalla approvazione, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale unitamente al verbale dell'assemblea stessa.

L'approvazione, fatta con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, conferisce carattere definitivo al regolamento.

ART. 13.

Nel caso di assunzione provvisoria, ai sensi dell'articolo 11, quinto comma, di oneri di competenza di altri Istituti ed Enti pubblici, le Casse mutue provinciali hanno verso questi ultimi diritto di rivalsa.

In caso di mancato riconoscimento, totale o parziale, degli oneri di cui al precedente comma, è ammesso ricorso ad una Commissione provinciale medico-legale, composta di tre esperti nominati dal locale capo dell'Ispettorato del lavoro, la quale decide in sede amministrativa. Il ricorso deve essere presentato entro trenta giorni dalla notifica, da effettuarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, del provvedimento di rigetto della domanda di rivalsa.

Contro la decisione della Commissione provinciale di cui al precedente comma è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che decide in via definitiva.

ART. 14.

Avverso i provvedimenti concernenti le prestazioni gli assicurati hanno facoltà di ricorrere al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento.

Avverso le decisioni del Consiglio di amministrazione di cui al precedente comma è ammesso ricorso alla Giunta centrale della Federazione nazionale entro sessanta giorni dalla notifica della decisione:

CAPO III.

DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE

ART. 15.

È istituita in ogni provincia una Cassa mutua provinciale per l'assicurazione contro le malattie in favore degli esercenti attività commerciali, per la gestione delle forme di assicurazione previste dalla presente legge.

Le Casse mutue provinciali di cui al precedente comma sono riunite in una Federazione nazionale cui sono attribuite funzioni regolatrici dell'attività e della gestione delle Casse mutue provinciali, con particolare riguardo alle esigenze di coordinamento e della solidarietà nell'ambito nazionale.

Le Casse mutue provinciali e la Federazione nazionale di cui ai commi precedenti hanno personalità giuridica di diritto pubblico e sono sottoposte alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Sono applicabili alle Casse mutue provinciali e alla Federazione nazionale tutti i benefici, i privilegi e le esenzioni tributarie concesse all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

SEZIONE I.

Delle elezioni per la costituzione degli organi di amministrazione.

ART. 16.

Gli esercenti attività commerciali indicati all'articolo 1, primo, ed ultimo comma, e all'articolo 2, iscritti nei ruoli di cui all'articolo 37 riuniti separatamente in Collegi elettorali comunali di commercianti fissi ed ausiliari del commercio da una parte, e di venditori ambulanti dall'altra eleggono a scrutinio segreto, rispettivamente, i propri delegati all'assemblea della Cassa mutua provinciale, in ragione di uno ogni trenta ovvero frazione di trenta pari o superiore a venti.

Ogni elettore può votare per non più di due terzi dei delegati spettanti ad ogni collegio.

L'elezione è valida qualunque sia il numero dei votanti. Risultano eletti, per ciascuna delle due categorie indicate al primo comma, i candidati che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, è eletto il più anziano di età.

L'assemblea dei delegati elegge a scrutinio segreto gli undici membri del Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale di cui all'articolo 19, lettera a), dei quali otto appartenenti alla categoria dei commercianti fissi e ausiliari del commercio e tre appartenenti alla categoria dei venditori ambulanti.

Ciascun delegato deve intervenire personalmente e vota per un numero di candidati non superiore agli eligendi attribuibili alla sua categoria.

Per ciascuna categoria risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti viene eletto, per ciascuna categoria, il più anziano di età.

SEZIONE II.

Degli organi provinciali di amministrazione.

ART. 17.

Gli organi delle Casse mutue provinciali sono:

- a) l'assemblea generale;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il presidente;
- d) il Collegio dei sindaci.

ART. 18.

L'assemblea della Cassa mutua provinciale ha i seguenti compiti:

a) approvare annualmente, entro il 30 novembre, il bilancio preventivo dell'esercizio seguente ed entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, il conto consuntivo dell'anno precedente;

b) eleggere i componenti del Consiglio di amministrazione e designare quelli del Collegio dei sindaci di cui all'articolo 22, lettera a) con le modalità di cui all'articolo 16;

c) approvare gli eventuali contributi suppletivi per l'erogazione dell'assistenza di malattia.

L'assemblea della Cassa mutua viene eletta ogni tre anni e si riunisce, di norma, una volta all'anno e, in via straordinaria, quando lo richieda il Consiglio di amministrazione provinciale, a maggioranza dei suoi componenti, ovvero un terzo dei membri dell'assemblea stessa.

ART. 19.

La Cassa mutua provinciale è retta da un Consiglio di amministrazione composto da tredici membri di cui:

a) undici rappresentanti gli esercenti attività commerciali eletti dall'assemblea, dei quali otto in rappresentanza della categoria dei commercianti fissi e ausiliari del commercio e tre in rappresentanza della categoria dei venditori ambulanti;

b) uno nominato dalla Commissione provinciale di cui al precedente articolo 5;

c) il capo del locale Ispettorato del lavoro o persona da lui delegata.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente che deve essere uno degli eletti di cui alla lettera a).

Fanno parte del Consiglio di amministrazione, con voto consultivo, il direttore della Cassa mutua provinciale e un medico scelto dal Consiglio stesso, su una terna di nominativi designati dall'Ordine dei medici della provincia.

I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ART. 20.

Spetta al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale:

a) deliberare entro il mese di novembre il bilancio preventivo dell'esercizio seguente

ed entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il conto consuntivo dell'anno precedente;

b) deliberare sulle modalità di erogazione delle prestazioni volontarie agli assicurati;

c) proporre eventuali contributi suppletivi per la erogazione delle prestazioni relative all'assistenza;

d) autorizzare la costruzione, l'acquisto e la alienazione di immobili;

e) deliberare sulla accettazione delle donazioni e dei legati a favore della Cassa;

f) deliberare sulle convenzioni da stipulare in sede provinciale per lo svolgimento dell'assistenza a favore degli assicurati;

g) deliberare sugli altri argomenti sottoposti all'esame del Consiglio da parte del presidente;

h) indire le elezioni delle cariche sociali;

i) approntare annualmente i ruoli nominativi degli esercenti attività commerciali tenuti al pagamento dei contributi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 39, da sottoporre all'approvazione dell'intendente di finanza a norma dell'articolo 37;

l) procedere all'assunzione ed al trattamento del personale con l'osservanza delle norme regolamentari di cui all'articolo 26, lettera e);

m) decidere sui ricorsi degli assicurati in materia di prestazioni.

Le deliberazioni di cui alle lettere a), b), d) ed l) del presente articolo sono sottoposte all'approvazione della Federazione nazionale.

Esse diventano esecutive qualora non pervenga comunicazione sospensiva o contraria da parte della Federazione nazionale entro 60 giorni dalla data della comunicazione.

Le deliberazioni di cui alle altre lettere sono sottoposte alla Federazione nazionale per l'eventuale invito al riesame e divengono esecutive qualora siano confermate in seconda deliberazione.

Il presidente, in caso di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, alla cui ratifica debbono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.

ART. 21.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Cassa mutua provinciale, ne firma gli atti impegnativi e sorveglia la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

ART. 22.

La revisione della gestione delle Casse mutue provinciali è affidata ad un Collegio sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti così designati:

a) un sindaco effettivo ed uno supplente per la categoria dei commercianti fissi ed ausiliari del commercio, nonché un sindaco effettivo per la categoria dei venditori ambulanti, dall'assemblea dei delegati delle Casse mutue provinciali;

b) un sindaco effettivo ed uno supplente, dal Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali.

Il Collegio sindacale, che è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

I sindaci esercitano il loro mandato anche individualmente ed assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I membri supplenti esercitano le loro funzioni in sostituzione dei revisori effettivi in conformità delle norme contenute nell'articolo 2401 del Codice civile, in quanto applicabili.

SEZIONE III.

Degli organi centrali di amministrazione.

ART. 23.

Gli organi della Federazione nazionale delle Casse mutue sono:

- a) l'assemblea nazionale;
- b) il Consiglio Centrale;
- c) la Giunta centrale;
- d) il presidente;
- e) il Collegio sindacale.

ART. 24.

L'assemblea nazionale, composta dai presidenti delle Casse mutue provinciali, si riunisce di regola due volte all'anno e, in via straordinaria, quando lo richiede la maggioranza dei componenti il Consiglio centrale o almeno un terzo dei presidenti delle Casse mutue provinciali.

All'assemblea nazionale spetta:

a) approvare il bilancio preventivo dell'esercizio successivo entro il 30 novembre e la relazione morale e finanziaria nonché il conto consuntivo dell'esercizio precedente entro il 30 aprile di ciascun anno;

b) eleggere ogni tre anni, a scrutinio segreto, 11 membri del Consiglio centrale;

c) eleggere ogni tre anni, a scrutinio segreto, i vice presidenti del Consiglio centrale nonché tre membri effettivi e due supplenti del Collegio dei sindaci della Federazione nazionale.

Nel caso che il presidente della Cassa mutua provinciale sia impedito d'intervenire all'assemblea nazionale, delega per iscritto un suo rappresentante scelto fra i componenti del Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale di nomina elettiva.

Ai soli fini delle elezioni di cui al secondo comma, lettere b) e c), l'assemblea nazionale è costituita, oltreché dai presidenti delle Casse mutue provinciali, da due dei membri di cui all'articolo 19, lettera a) del Consiglio di amministrazione delle Casse stesse.

I due membri di cui al precedente comma, sono scelti in modo da assicurare la composizione della rappresentanza di ciascuna Cassa mutua provinciale in seno all'Assemblea con due appartenenti alla categoria dei commercianti fissi ed ausiliari del commercio ed uno alla categoria dei venditori ambulanti.

La scelta dei due membri di cui al quarto comma è fatta dai consiglieri di amministrazione della Cassa mutua provinciale di cui all'articolo 19, lettera a), appartenenti alla categoria alla quale deve essere attribuita la rappresentanza.

ART. 25.

Il Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue per gli esercenti attività commerciali è composto:

a) dal presidente, nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta del Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali;

b) da due vice-presidenti di cui uno in rappresentanza dei commercianti fissi e ausiliari del commercio ed uno in rappresentanza dei venditori ambulanti;

c) da undici consiglieri dei quali otto in rappresentanza dei commercianti fissi ed ausiliari del commercio e tre in rappresentanza dei venditori ambulanti:

d) da un rappresentante della Commissione centrale per gli elenchi nominativi di cui all'articolo 8;

e) da tre esperti nel ramo amministrativo e assistenziale nominati rispettivamente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero dell'industria e del commercio, dal Ministero della sanità.

Le nomine dei componenti di cui alle lettere b) e c) del Consiglio centrale sono effettuate separatamente con elezioni a scrutinio segreto dai rappresentanti delle rispettive categorie in seno all'assemblea nazionale.

Fanno, inoltre, parte del Consiglio centrale, con voto consultivo, il direttore della Federazione nazionale e un medico scelto dal Consiglio stesso fra una terna di nominativi designati dalla Federazione degli Ordini dei medici.

Il Consiglio elegge nel suo seno, con le modalità di cui al secondo comma, la giunta centrale composta dal presidente, dai due vice-presidenti e da quattro componenti del Consiglio centrale, uno dei quali in rappresentanza della categoria dei venditori ambulanti.

I componenti del Consiglio centrale durano in carica tre anni e possono essere sostituiti nel corso del triennio in caso di decadenza o di dimissioni.

Qualora il presidente venga nominato fra i consiglieri eletti, subentra a far parte del Consiglio il primo dei non eletti, appartenente alla stessa categoria.

ART. 26.

Spetta al Consiglio centrale:

a) deliberare sul bilancio preventivo entro il 31 ottobre ed esaminare il conto consuntivo da sottoporre all'assemblea nazionale entro il 31 marzo di ciascun anno;

b) approvare il piano di ripartizione tra le singole province del fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 39, lettera b);

c) predisporre, entro un anno dalla costituzione regolare del Consiglio, il regolamento delle prestazioni obbligatorie tenendo per base i limiti stabiliti dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni;

d) stabilire le direttive in ordine alle forme di assistenza facoltativa ed integrativa gestite dalle Casse mutue provinciali;

e) approvare il regolamento del personale della Federazione nazionale e delle Casse mutue di malattia e fissare le norme relative all'assunzione, all'amministrazione ed al licenziamento del personale stesso;

f) stabilire il collegamento della Federazione nazionale con gli Istituti di assicurazione e di malattia promuovendo eventuali iniziative nel campo assistenziale;

g) decidere sull'impiego dei fondi, sulla costruzione, sull'acquisto e sull'alienazione di immobili, sull'accettazione di donazioni o legati a favore della Federazione;

h) provvedere alla designazione al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale del presidente della Federazione nazionale;

i) designare i sindaci effettivi e supplenti delle Casse mutue provinciali di cui all'articolo 22, lettera b);

l) procedere alla nomina del direttore della Federazione nazionale e dei direttori delle Casse mutue provinciali.

Le deliberazioni di cui alle lettere a), b), c), f), g) ed l), quest'ultima limitatamente alla nomina del direttore della Federazione nazionale, sono soggette all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 27.

Spetta alla Giunta centrale:

a) esaminare i bilanci da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio centrale;

b) sovrintendere al funzionamento della Federazione nazionale ed ai rapporti della stessa con le Casse mutue di malattia;

c) stabilire i criteri generali per l'organizzazione delle Casse mutue di malattia;

d) decidere, in via definitiva, sui ricorsi degli assicurati in materia di prestazioni;

e) stipulare convenzioni ed accordi a carattere nazionale con altri Enti di previdenza e di assistenza sociale;

f) provvedere alla nomina, per la normale amministrazione delle Casse mutue provinciali, di un commissario, in caso di vacanza del Consiglio di amministrazione ovvero se il numero dei componenti dello stesso, per dimissioni od altri motivi, si riducesse a meno della metà, o in caso di constatate gravi irregolarità. Contro detto provvedimento è ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il commissario provvederà entro sei mesi ad indire le elezioni per la ricostruzione del nuovo Consiglio di amministrazione;

g) approvare nei termini previsti le deliberazioni adottate dalle Casse mutue provinciali e sottoposte alla Federazione nazionale ai sensi dell'articolo 20.

In caso di urgenza la Giunta può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio, alla cui ratifica debbono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.

ART. 28.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia degli esercenti attività commerciali, ne firma gli atti impegnativi e sorveglia l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio centrale e della Giunta centrale.

Il presidente, in caso di urgenza, può prendere i provvedimenti di competenza della Giunta centrale, alla cui ratifica li deve sottoporre nella riunione immediatamente successiva.

Il presidente, sentita la Giunta centrale, può delegare, per l'esercizio di particolari attribuzioni, la legale rappresentanza della Federazione nazionale ad uno dei due vice-presidenti.

ART. 29.

Per il controllo della gestione della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, è costituito un Collegio sindacale composto da cinque membri effettivi e quattro supplenti di cui:

a) uno effettivo, con funzioni di presidente, ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) uno effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del tesoro;

c) tre effettivi e due supplenti di cui rispettivamente due effettivi ed uno supplente in rappresentanza dei commercianti fissi e ausiliari del commercio, ed uno effettivo ed uno supplente in rappresentanza dei venditori ambulanti eletti dall'Assemblea nazionale ai sensi dell'articolo 24, secondo comma, lettera c).

Il Collegio sindacale, che è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

I sindaci esercitano il loro mandato anche individualmente ed assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I membri supplenti esercitano le loro funzioni in sostituzione dei revisori effettivi in conformità delle norme contenute nell'articolo 2401 del Codice civile, in quanto applicabili.

ART. 30.

Il direttore sovrintende al funzionamento tecnico ed alla disciplina dei servizi della Federazione nazionale e ne risponde al presidente.

Il direttore partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio centrale e della Giunta centrale.

SEZIONE IV.

Disposizioni diverse.

ART. 31.

La convocazione di tutti gli organi di amministrazione previsti dalla presente legge è effettuata dai presidenti anche su richiesta di un terzo dei componenti dei singoli organi.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno e deve essere spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione, con la sommaria indicazione degli argomenti da trattare, deve essere diramato almeno tre giorni prima di quello fissato per la adunanza.

Per la validità delle deliberazioni degli organi di amministrazione delle Casse mutue occorre la partecipazione della maggioranza dei rispettivi componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Le cariche sono gratuite, eccezion fatta per le eventuali indennità stabilite per il presidente della Federazione e per i presidenti delle Casse mutue provinciali, da parte del Consiglio centrale della Federazione nazionale.

ART. 32.

I consiglieri di amministrazione della Cassa mutua provinciale ovvero del Consiglio centrale della Federazione nazionale che, senza giustificato motivo, non partecipino per tre volte consecutive rispettivamente alla riunione del Consiglio di amministrazione o del Consiglio centrale, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio a maggioranza di voti dei suoi componenti.

Qualora i consiglieri elettivi della Cassa mutua provinciale ovvero della Federazione nazionale, dichiarati decaduti per i motivi di cui al precedente comma o, comunque, per difetto o il venire meno dei requisiti di eleggibilità ovvero per dimissioni volontarie o altre cause raggiungano le tre unità, l'assemblea provinciale ovvero l'assemblea nazionale procederà rispettivamente alla elezione dei consiglieri mancanti. I nuovi eletti cessano dall'incarico al momento in cui scade il mandato di coloro che sono stati sostituiti.

ART. 33.

Qualora il numero degli assistibili della provincia risulti inferiore alle cinquemila unità, a richiesta della maggioranza dell'assemblea della Cassa mutua provinciale, può essere disposta la fusione della Cassa stessa con altra Cassa mutua degli esercenti attività commerciali di provincia confinante.

La costituzione della Cassa mutua interprovinciale è disposta con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta del Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue, previo parere favorevole della maggioranza dell'assemblea della Cassa mutua provinciale, con la quale ai sensi del primo comma, è stata richiesta la fusione.

ART. 34.

La Federazione nazionale delle Casse mutue per l'assistenza di malattia per gli esercenti attività commerciali, con deliberazione del Consiglio centrale, può prendere accordi con altri Istituti per la assicurazione obbligatoria contro le malattie in favore di lavoratori autonomi per l'abbinamento, in una o più province, delle strutture organizzative, amministrative ed assistenziali.

L'accordo di cui al precedente comma è soggetto all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 35.

L'assemblea generale della Cassa mutua provinciale ha facoltà di affidare alle Associazioni mutue volontarie di commercianti, esistenti nella provincia al 30 aprile 1959, la gestione delle forme di prestazioni obbligatorie previste dall'articolo 11 della presente legge.

Le Casse mutue provinciali e la Federazione nazionale, al fine di assolvere i loro compiti assistenziali, possono anche valersi,

mediante apposite convenzioni, dei servizi di altri Istituti ed Enti previdenziali e assistenziali.

Le convenzioni stipulate dalle Casse mutue provinciali debbono essere approvate dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

ART. 36.

Le Casse mutue provinciali possono deliberare, in assemblea, la istituzione di forme facoltative per l'assistenza contro le malattie in favore delle categorie di esercenti attività commerciali non rientranti nel campo di applicazione della presente legge.

Le forme di assicurazione di cui al precedente comma dovranno essere regolate con apposite contribuzioni di equilibrio e con separate e distinte gestioni da quella obbligatoria anche per quanto concerne le spese di amministrazione.

Le deliberazioni di cui al presente articolo sono soggette alla approvazione del Consiglio centrale della Federazione nazionale.

CAPO IV.

DEL FINANZIAMENTO
E DEI CONTRIBUTI

ART. 37.

Sulla base degli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali di cui all'articolo 7, ultimo comma, la Cassa mutua provinciale compila annualmente, per ciascun Comune, appositi ruoli per la riscossione dei contributi dovuti ai sensi dell'articolo 39, lettere *b*) e *c*), per l'anno solare successivo, dagli esercenti stessi anche per i loro familiari a carico nonché, salvo il diritto di rivalsa, per i familiari che lavorano abitualmente nell'azienda e per il nucleo familiare a carico di questi ultimi. Detti ruoli debbono essere trasmessi all'Intendente di finanza entro il 15 dicembre di ciascun anno.

In caso di ritardata iscrizione devono essere posti in riscossione anche i contributi afferenti all'anno solare in corso. I ruoli sono resi esecutivi dall'intendente di finanza, pubblicati nell'albo del comune e affidati, per la riscossione, all'esattore delle imposte dirette, con le norme e la procedura privilegiata stabilita per la esazione delle imposte stesse e con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Gli esercenti attività commerciali di cui al primo comma rispondono del pagamento

dei contributi dovuti anche per i familiari che lavorano nell'azienda e per i rispettivi nuclei familiari a carico soggetti all'assicurazione.

ART. 38.

Avverso la iscrizione nei ruoli di cui al precedente articolo è ammesso ricorso, da parte degli interessati, al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale, entro trenta giorni dalla data in cui è stata effettuata la pubblicazione dei ruoli stessi.

La decisione del Consiglio di amministrazione è definitiva. Il ricorso avverso il ruolo non sospende la riscossione e può concernere unicamente casi di errori materiali, duplicazioni, ovvero l'iscrizione di partite contestate.

ART. 39.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, compresi quelli necessari per il funzionamento delle Casse mutue provinciali e della Federazione nazionale, si provvede:

a) con un contributo annuo a carico dello Stato di lire 1.500 per ciascun esercente attività commerciale e ciascun familiare assistibile, sino alla concorrenza della misura massima complessiva di lire quattro miliardi. Qualora il totale dei contributi posti a carico dello Stato per ciascun assistibile superi la somma di lire quattro miliardi, la misura unitaria del contributo dello Stato è determinata dal quoziente che si ottiene dividendo il contributo globale di lire quattro miliardi per il numero complessivo degli assistibili. In tal caso il contributo di cui alla successiva lettera b) è maggiorato della somma corrispondente alla differenza tra il contributo di lire 1.500 e il quoziente predetto;

b) con un contributo annuo a carico di ciascun esercente commerciale di lire tremila per sé e di lire tremila per ciascun familiare assistibile. Di detto contributo lire duemilaquattrocento restano alla Cassa mutua provinciale e lire seicento vanno versate alla Federazione nazionale per la costituzione di un fondo di solidarietà nazionale che sarà ripartito tra le singole province in base ad un piano che tenga conto delle situazioni economiche provinciali o di altri eventi straordinari;

c) con una eventuale quota integrativa da stabilirsi dall'assemblea generale della Cassa mutua provinciale per la copertura dell'eventuale maggior costo dell'assistenza sanitaria.

Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dei contributi previsti alla lettera b) e le misure delle quote di contributo da attribuire al Fondo di solidarietà nazionale potranno essere modificate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, in relazione alle risultanze ed al fabbisogno delle gestioni della assicurazione obbligatoria contro le malattie, disciplinate dalla presente legge.

ART. 40.

Il contributo dello Stato di cui alla lettera a) dell'articolo precedente è versato alla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia degli esercenti attività commerciali in rate semestrali posticipate sulla base delle risultanze di cui all'articolo 37 ed è ripartito, a cura della Federazione stessa, tra le Casse mutue provinciali in base al numero dei rispettivi assistibili.

Per il finanziamento della Federazione nazionale delle Casse mutue è effettuata una trattenuta sul contributo dello Stato proposta dal Consiglio centrale ed approvata, anno per anno, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a iscrivere, con proprio decreto, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i fondi all'uopo necessari.

ART. 41.

Il contributo dello Stato di cui all'articolo 39, lettera a), ha decorrenza dal 1° luglio 1960.

I contributi di cui all'articolo 39, lettera b) sono dovuti a far tempo dal 1° luglio 1959.

È concesso alla Federazione nazionale delle Casse mutue malattia per gli esercenti attività commerciali un contributo straordinario a carico del bilancio dello Stato di lire 1.500 milioni per gli oneri derivanti dalla presente legge fino al 30 giugno 1960.

All'onere di lire 1.500 milioni di cui al precedente comma si provvederà con una aliquota delle disponibilità nette recate dalla legge 30 luglio 1959, n. 594.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 42.

L'esercizio finanziario delle Casse mutue di malattia e della Federazione nazionale delle Casse stesse, coincide con l'anno solare.

ART. 43.

La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni della presente legge è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può ordinare ispezioni e indagini sul funzionamento della Federazione nazionale, delle Casse mutue provinciali e sui loro singoli servizi.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, possono essere sciolti il Consiglio centrale della Federazione nazionale e il Consiglio di amministrazione delle Casse provinciali e può essere nominato, per i singoli enti, un Commissario straordinario.

Con lo stesso decreto saranno fissati i poteri del Commissario la cui gestione non potrà durare oltre i sei mesi.

CAPO V.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 44.

Gli esercenti attività commerciali nei confronti dei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sussistano le condizioni indicate agli articoli 1 e 2, sono tenuti ad effettuare, entro sessanta giorni dalla data predetta, le denunce di cui all'articolo 4, alla Commissione provinciale prevista dall'articolo 5.

Il termine di quarantacinque giorni per la notifica agli interessati dell'avvenuta iscrizione negli elenchi o della mancata iscrizione è elevato a novanta giorni per le denunce presentate entro il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La erogazione delle prestazioni previste dall'articolo 11 ha inizio a decorrere, per la prima applicazione della presente legge, dal giorno dell'approvazione dei ruoli di cui al successivo comma.

Gli intendenti di finanza, in base alla facoltà agli stessi conferita dall'articolo 24 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401,

dovranno, per la prima applicazione della presente legge, rendere esecutivi i ruoli che saranno presentati entro il 15 giugno 1960 dalle Casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali, per il visto di esecutorietà, al fine di consentire la riscossione dei contributi di cui all'articolo 39, lettera b), dovuti dal 1° luglio 1959 al 31 dicembre 1960, in nove rate a decorrere da quella di agosto 1960.

ART. 45.

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale nominerà il commissario della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali e una Commissione consultiva composta da due rappresentanti della categoria dei commercianti e ausiliari del commercio, da un rappresentante della categoria dei venditori ambulanti e da tre esperti in materia di previdenza e di assistenza, di cui un medico da prescegliersi in una terna di nominativi designati dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici.

Entro lo stesso termine il Ministro per l'industria e il commercio nominerà la Commissione centrale di cui all'articolo 8.

ART. 46.

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i prefetti nomineranno per ciascuna provincia:

a) la Commissione provinciale di cui all'articolo 5;

b) un commissario straordinario della Cassa mutua provinciale;

c) una Commissione consultiva composta di due rappresentanti dei commercianti e ausiliari del commercio e di un rappresentante dei venditori ambulanti, sentite le rispettive Associazioni provinciali di categoria, nonché di tre esperti in materia di previdenza e di assistenza, di cui un medico da prescegliersi in una terna di nominativi designati dall'Ordine dei medici.

Della nomina di cui al precedente comma i prefetti dovranno dare comunicazione al commissario della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia.

ART. 47.

Il commissario straordinario di cui al precedente articolo deve in particolare:

a) dare disposizioni per le riscossioni dei contributi;

b) provvedere perché le prestazioni siano erogate nel termine di cui all'articolo 10 e nelle forme, modalità e limiti previsti all'articolo 11, ultimo comma, della presente legge;

c) adottare i provvedimenti opportuni per lo svolgimento delle prime elezioni di cui all'articolo 16 della presente legge, convocando sia le assemblee locali, sia l'assemblea dei delegati.

Il commissario straordinario di cui al precedente comma risponde di tutte le operazioni eseguite al commissario della Federazione nazionale delle Casse mutue.

ART. 48.

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita una Commissione parlamentare composta di sette senatori e di sette deputati, saranno emanate le norme di attuazione della presente legge.

ART. 49.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.